

CONVENZIONE CON G.S. VIRTUS CASALGRANDE PER L’AFFIDAMENTO
IN USO E IN GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA S. RIZZA E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, l’anno duemiladiciannove il giorno_____ del mese di Giugno nella Residenza Municipale, tra i Sigg.ri:

–**MAREGGINI RINA** nata a Reggio Emilia il 16.07.1960, in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità, la quale dichiara di agire e di stipulare la presente convenzione nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Casalgrande, P.IVA 00284720356;

–**MEGLIOLI GIORDANO** nato a Reggio Emilia il 30.09.1963, e residente a Casalgrande in via Londra n. 5 cod. fisc. MLGGDN63P30H223W, che agisce e stipula in qualità di presidente del G.S. VIRTUS CASALGRANDE con sede in via A.Moro 26 di seguito denominata “concessionaria”, P.IVA 01495990358;

PREMESSO CHE

L’Amministrazione Comunale di Casalgrande, a sostegno delle attività sportive e al fine di garantire un adeguato ed efficace utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale intende stipulare una convenzione (ai sensi dell’art. 90, comma 25 e 26 della Legge 292/2002) per l’uso e la gestione di:

PALESTRA COMUNALE DI VIA S. RIZZA

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

e dell’esercizio della gestione in orario extrascolastico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Casalgrande, concede al GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CASALGRANDE ASD, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, delle Palestre di seguito elencate:

PALESTRA COMUNALE DI via S.Rizza Casalgrande

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO via Gramsci 19 Casalgrande

e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione agli impianti sportivi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come da planimetrie allegate.

Inoltre:

a)Per le palestre facenti parte di complessi scolastici la gestione e l’utilizzo dell’impianto è da ritenersi di norma in orario extra-scolastico, che verrà determinato all’inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione dell’istituto scolastico.

b)Per le palestre non facenti parte di complessi scolastici, ma tuttavia utilizzate in orario scolastico dalle scuole, la gestione è estesa all’orario scolastico per quanto riguarda custodia, sorveglianza e pulizie, mentre l’utilizzo, è limitato all’orario extra-scolastico, che

verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell' istituto scolastico.

Art. 2: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla stipula della convenzione fino al 30/06/2022 per dar modo alla società sportiva concessionaria di completare l'attività. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

Art.3: OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Durante tutto il periodo della concessione, la concessionaria è tenuta:

- a) alla pulizia sanificazione dei locali, accurata, periodica o quotidiana o in relazione all'uso, a proprie spese e senza diritto di rivalsa;
- b) alle piccole manutenzioni nel senso previste dall'art. 1576 del Codice Civile;
- c) alla cura degli arredi così come essi vengono consegnati al momento di inizio della concessione e, nel caso di manomissione dimostrata, alla loro sostituzione;
- d) alla segnalazione di eventuali variazioni negli arredi presi in carico e inventariati del Comune (come da elenco che verrà consegnato al concessionario);
- e) alla segnalazione tempestiva delle necessità d'intervento delle manutenzioni straordinarie;
- f) a concordare ogni intervento sui locali, anche relativamente alle piccole manutenzioni, con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- g) a rendersi disponibile a fare accedere in qualsiasi momento il personale autorizzato dal Comune nei locali della Palestra per verifiche e controlli.
- alla gestione e la custodia degli impianti nelle ore di utilizzo, l'apertura e la chiusura degli accessi, lo spegnimento delle luci, la custodia delle chiavi, e la custodia dei beni e attrezzature presenti. Ad ogni chiusura deve corrispondere il controllo di tutti gli impianti.
- compete il controllo della sicurezza delle strutture segnalando agli Enti competenti (Amministrazione Comunale, Vigili del Fuoco, P.S., ...) tutte le anomalie o i casi di pericolo all'interno e all'esterno delle strutture stesse.
- è a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde, sgombero della neve nelle pertinenze, raccolta differenziata dei rifiuti e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

- a riservare all'amministrazione comunale 6 giorni di utilizzo gratuito all'anno per manifestazioni ed eventi di interesse pubblico (previo accordo e relative comunicazioni tra le parti)
- a riservare all'amministrazione comunale l'eventuale utilizzo gratuito della palestra come Centro Estivo;
- Il gestore dovrà nominare un responsabile, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono anche cellulare, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.
- Annualmente il gestore dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta e gli eventuali problemi tecnico-strutturali riscontrati.

Art. 4: SICUREZZA DELLA PALESTRA E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione della Palestra, è a carico della Associazione Sportiva concessionaria. La concessionaria si impegna in primo luogo a mantenere sugli impianti il personale necessario agli adempimenti del presente atto in ordine alla gestione delle attività sportive ed in ordine ai compiti di custodia e di vigilanza sulle strutture della palestra. La concessionaria si impegna inoltre a trasmettere all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla vigenza della presente convenzione copia delle polizze assicurative relativamente agli infortuni dei tesserati, alle responsabilità sugli impianti in concessione, alla responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, in relazione allo svolgimento delle attività sportive svolte all'interno della Palestra assumendosi tutte le responsabilità. A tale fine il comune di Casalgrande si impegna a rimborsare la spesa dell'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi, (intesi come terzi anche il comune di Casalgrande proprietario dell'impianto) (d.lgs 117/2017 art. 56 comma 4 e art. 18) previa esibizione della quietanza regolarmente pagata;

La concessionaria si obbliga di custodire e conservare la Palestra della SCUOLA PRIMARIA DI CASALGRANDE con la massima diligenza ed a restituirla alla scadenza contrattuale, nello stato in cui l'ha ricevuta. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli e verifiche in qualsiasi momento per il rispetto di quanto concordato. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico del comune ma l'associazione (decreto ministeriale Balduzzi 24.04.2013 art. 5 comma 6) è responsabile del suo regolare funzionamento.

L' Associazione sportiva concessionaria risponde verso l'amministrazione Comunale per il deterioramento dei beni cagionato dall'uso anormale o da sua colpa, nonché per i danni di qualunque natura arrecati.

Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore, in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 5) RISPETTO DELLE NORME

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel Codice Etico adottato dal Comune di Casalgrande sottoscritto e finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria (rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna) e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti. Si impegna inoltre a far rispettare la legge che vieta il fumo nei locali e a fare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ogni altra norma di legge e resta inteso fin d'ora l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

Art. 6: APERTURA DELLA PALESTRA E UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

La concessionaria ha piena autonomia nella gestione della Palestra per lo svolgimento delle attività sportive e si impegna a comunicare gli orari di uso effettivo ed esclusivo entro il 30 Settembre di ogni anno. Si rende disponibile a cedere i locali per eventuali servizi estivi che l'amministrazione o chi per lei intende organizzare e a cedere (per una percentuale pari al 10% del monte ore extrascolastico) i locali per eventuali iniziative a carattere sportivo-ricreativo e per fasce sociali particolari, come bambini ed anziani, in accordo con l'Amministrazione Comunale (ufficio sport). I soggetti estranei alla concessionaria per ottenere l'utilizzo della palestra potranno inviare richiesta scritta all'Ufficio Sport del Comune che a sua volta la inoltrerà alla concessionaria. Tali richieste potranno essere evase, se compatibili con le finalità ed esigenze anche scolastiche dell'Amministrazione Comunale, non prima del 31 ottobre. La concessionaria si impegna a rispettare e far rispettare gli orari di utilizzo della Palestra in base alle assegnazioni, effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport) e in accordo con il responsabile della concessionaria stessa

Art. 7: RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si intende risolta di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di scioglimento dell'Ente concessionario;
 - b) in caso di dimostrate violazioni delle vigenti normative penali, fiscali o assicurative;
 - c) in caso di violazione degli obblighi discendenti dalla presente convenzione;
- L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di procedere alla revoca della presente convenzione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

Art. 8: UTENZE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per le forniture di acqua, luce e riscaldamento. Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Tuttavia, al fine attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento ogni volta necessario e comunque in caso di malfunzionamenti. Il gestore dell'impianto sportivo avrà cura di avvisare il comune di tutte le chiamate effettuate. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore allo storico dell'impianto, potrà chiedere conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9: TARIFFE

L'Amministrazione Comunale determina annualmente, con atto allegato al bilancio annuale di previsione (determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale), le tariffe che il concessionario può richiedere a terzi per l'utilizzo delle Palestre. Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti. La Concessionaria a seguito della presente convenzione non è tenuta al pagamento delle normali tariffe relative all'uso della Palestra, rispettando la destinazione delle stesse.

Art. 10: PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI

Il gestore può esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente all'interno e nelle ore di utilizzo dell'impianto (esente dall'imposta D.lgs. 507 del 15.11.1993). Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (comune, ausl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture provvisorie o all'organizzazione di altre attività quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

Art. 11: CONTRIBUTO

Il Comune di Casalgrande, a fronte delle tariffe agevolate imposte al gestore ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione, si impegna ad erogare alla

concessionaria un contributo annuo pari ad € 3.720 ,00 (tremilasettecentocentoventi/00) comprensivo di assicurazione verso terzi.

Art. 12: PIANO DI UTILIZZO E PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

La concessionaria sarà tenuta ad allegare alla convenzione, costituendo parte integrante della stessa:

- il piano di utilizzo, contenente le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto;
- il piano di conduzione tecnica, contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di pulizia e di custodia, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 13

l'Amministrazione Comunale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 e successive modifiche–legge antimafia);

Art. 14

Ai sensi degli artt. 13–14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei dati personali identificativi dell'aggiudicatario per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 15

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.